

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

la 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica, con sede in Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1, C.F. 04528181003, nella persona del suo Legale Rappresentante Prof.ssa Carla Maria de Nitto, nata a Mesagne (BR), il 12/07/1955, C. Fiscale DNTCLM55L52F152V, d'ora in poi denominata soggetto proponente.

E

L' Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, con sede legale in Via Giuseppe Ungaretti n.9 – 09025, Sanluri (SU) , C.F./P.IVA 03990320925 nella persona del Commissario Straordinario ex L.R 8/2025 Dott.ssa Maria Francesca Ibba, nata a Samassi il 02/10/1963, d'ora in poi denominata soggetto ospitante.

PREMESSO

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenze; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. ^{1*} prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Ente ospitante, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico applicative. All'interno dell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Articolo 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

* Circolare MIUR n.2563 del 29.05.2008

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da n tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- ✓ Il nominativo del tirocinante;
- ✓ I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- ✓ Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- ✓ Le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- ✓ Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- ✓ Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ✓ Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ✓ Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n.196/2003 sulla privacy.

Articolo 5

La 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica assicura con oneri a proprio carico che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

l'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Articolo 6

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata indeterminata, salva la possibilità di recedere liberamente senza pregiudizio per le attività ancora in corso.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Articolo 7

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento. In caso contrario, espressamente convengono di accettare che il Foro di Cagliari sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

54 IFREP

**Scuola Superiore in Psicologia Clinica
Il Rappresentante Legale dell'IFREP-93**

Prof.ssa Carla Maria de Nitto

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.6
del Medio Campidano**

Commissario Straordinario ex L.R 8/2025

Dott.ssa Maria Francesca Ibba
